

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 94/2005.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 dicembre 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1966, con il quale l'ente « Parco Nazionale Gran Paradiso », è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2003, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Enrica Laterza e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del « Parco Nazionale Gran Paradiso », per gli esercizi dal 2000 al 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi, corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2000 al 2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'ente « Parco Nazionale Gran Paradiso », l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Enrica Laterza

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria 25 gennaio 2006.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE « PARCO NAZIONALE DEL
GRAN PARADISO », PER GLI ESERCIZI DAL 2000 AL 2003

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Quadro normativo e profili ordinamentali	»	14
3. — La disciplina statutaria e regolamentare	»	23
4. — L'attività di controllo interno	»	25
5. — Gli organi	»	27
6. — La struttura organizzativa	»	29
7. — Il personale	»	30
8. — L'attività istituzionale	»	35
9. — I mezzi finanziari	»	45
10. — La gestione finanziaria	»	53
11. — Il conto finanziario	»	55
12. — La gestione di cassa	»	62
13. — La situazione amministrativa	»	65
14. — Il conto economico	»	66
15. — La situazione patrimoniale	»	68
16. — Conclusioni	»	70

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso" per gli esercizi finanziari dal 2000 al 2003, con riferimenti e notazioni altresì in ordine alle vicende più significative intervenute sino alla data odierna.

L'ente è stato sottoposto al controllo della Corte con D.P.R. del 20.6.1966. Esso è inserito nella tabella IV allegata alla legge 20.3.1975, n. 70, in quanto preposto a servizi di pubblico interesse, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente a norma dell'art. 5.2 della L. 8.7.1986, n.349.

Il precedente referto al Parlamento è stato reso con determinazione n.82/2000 (Atti Parlamentari, Doc. XV n. 303 , XIV legislatura)

2. Quadro normativo e profili ordinamentali.

2.1. Come già esposto nelle precedenti relazioni, il Parco nazionale del Gran Paradiso fu istituito con R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nei terreni costituenti la Riserva Reale di caccia del Gran Paradiso, con il fine di conservarne la fauna e la flora, di preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio.

Successivamente, con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato con legge 17 aprile 1956, per la gestione del Parco venne istituito l'ente "Parco nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino ed ufficio distaccato ad Aosta¹.

In applicazione dell'art. 4 del decreto istitutivo, che prevede la possibilità di ampliare con decreto del Capo dello Stato il perimetro del parco ai terreni limitrofi, con il D.P.R. 3 ottobre 1979 il territorio dello stesso è stato esteso ad alcune zone della provincia di Torino.

Attualmente la sua superficie è di circa 72.000 ettari di terreno, in gran parte posto ad altitudine superiore a 1500 metri, suddiviso in due ambiti ricadenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ricompresi nelle due province di Torino ed Aosta. Del territorio fanno parte 13 comuni e molte frazioni sparse all'interno del parco, con una popolazione di circa 8000 abitanti.

Tra le disposizioni legislative di rilievo sulla materia, concernenti peraltro tutti gli enti parco, merita menzione in primo luogo la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, con cui le competenze già esercitate dal Ministero dell'agricoltura e foreste in materia di parchi nazionali sono state trasferite al dicastero di nuova istituzione (art. 5, comma 2). A questo poi, in particolare, è stato attribuito il compito (comma 3 dello stesso art. 5) di impartire agli enti parco, verificandone l'osservanza, le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, nonché di proporre al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e di coordinamento.

Fondamentale, per la disciplina della materia, è risultata poi la L. 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", di cui più ampiamente al successivo paragrafo, varata dopo una lunga gestazione.

¹ Attualmente, in base all'art. 80, comma 25, della L. 27.12.2002, n. 289 ed alle disposizioni statutarie, l'Ente ha una sede legale in Torino, una sede amministrativa in Aosta e due sedi operative in Ceresole Reale e Valsavarenche

Con la legge 15.12.2004, n. 308, recante "Delega al Governo, per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", è stata conferita all'Esecutivo la delega ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative in vigore, anche mediante la redazione di testi unici. Tra i numerosi settori e materie da sottoporre a riordino vi sono anche la "gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna" (art.1.1 lett. d).

I principi e criteri direttivi specifici cui il legislatore delegato dovrà conformarsi, riguardanti in modo peculiare le aree protette, consistono nel: confermare le finalità della legge 6.12.1991, n. 394; estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle popolazioni residenti; articolare e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse pubbliche assegnate; favorire la conclusione di accordi di programma, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica ed altri vincoli di legge decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia; provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni da sottoporre a vincoli nei territori residuali dei comuni parzialmente ricompresi nei parchi; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali per la conservazione della biodiversità (art. 1.9 lett.d).

Con D.M. del 25 gennaio 2005 il Ministro dell'Ambiente ha costituito la Commissione prevista dall'art. 1, comma 11, della legge delega. Essa è composta da 24 membri scelti fra professori universitari ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.

In attuazione del citato art. 1, comma 14, della legge delega, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emanato il 7.6.2005, sono state individuate le forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.

In particolare, nel citato decreto è stata prevista la consultazione del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), organismo istituito con D.M. del 4.8.2004, di cui fanno parte i vertici istituzionali delle maggiori

organizzazioni nazionali delle parti economiche e sociali, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 30.7.1998, n. 281, nonché le associazioni nazionali di protezione ambientale individuate con decreto ministeriale, ai sensi dell'art.13 della legge 8.7.1986, n. 349.

Di recente, in data 18.11.2005, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo (T.U. in materia ambientale) che, in attuazione della delega di cui alla riferita legge n. 308/2004, riorganizza ed integra la legislazione in materia ambientale. In detto decreto non hanno trovato ingresso le discipline relative alla gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna.

2.2. Nella precedente relazione, cui si fa rinvio, sono stati illustrati gli aspetti più salienti della normativa concernente i parchi nazionali, quali delineati dalla citata legge n. 394/1991, la c.d. legge-quadro delle aree protette, con particolare riguardo ai nuovi strumenti di programmazione introdotti.

Basterà quindi in questa sede ricordare che i parchi nazionali, classificati tra le "aree naturali protette", sono espressamente definiti quali "... aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere *l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione a tutela delle generazioni presenti e future*" (art. 2 l. n. 394/91)

Gli enti parco, cui si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 70/1975, hanno personalità di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. Organi dell'ente sono il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti, la Comunità del Parco, composta dai vertici delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati alla gestione dell'area (art.9).

Di particolare momento è stata l'introduzione da parte della citata legge-quadro di vari strumenti, coordinati tra loro, di disciplina e di programmazione dell'attività dei parchi, da adottarsi quasi contestualmente l'uno all'altro e attraverso un procedimento di formazione basato sulla concertazione tra i vari soggetti interessati, in particolare l'ente, la Comunità del parco e la Regione.

Essi sono il Piano per il parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale. Ciascuno di detti atti di programmazione è destinato al